Revoca dell'autorizzazione integrata ambientale avente ad oggetto un'attività di gestione rifiuti

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 19 novembre 2020, n. 2208 - Di Benedetto, pres.; Lombardi, est. - M.W.R. - Metal Waste Recycling S.r.l. (avv. Balestreri) c. Provincia di Pavia (avv.ti Tognella e Dabusti) ed a.

Ambiente - Revoca dell'autorizzazione integrata ambientale avente ad oggetto l'attività di gestione rifiuti.

(Omisiss)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2020, M.W.R. S.r.l., società affittuaria di un'azienda sita in Mortara e avente ad oggetto l'installazione IPPC (che si occupa di gestione di rifiuti), ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui la provincia di Pavia ha revocato l'AIA inerente al predetto impianto, nonché della pregressa diffida adottata in data 2 agosto 2018 ex art. 29-decies, comma 9, lett. b) del d.lgs. 152 del 2006 e originariamente notificata al precedente gestore e attuale concedente -OMISSIS-., nel frattempo fallita.

Si sono costituiti in giudizio l'amministrazione convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito preliminarmente, tra l'altro, l'irricevibilità della domanda di annullamento dell'atto di diffida, e la curatela fallimentare della società concedente sopra citata, la quale ha svolto anche intervento *ad adiuvandum*.

Dopo la rinuncia alla proposta domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione in data 10 novembre 2020.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di parziale irricevibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione resistente.

L'eccezione si riferisce all'odierna impugnazione dell'atto di diffida notificato a -OMISSIS-ed è fondata, in quanto, da un lato, tale atto, disponendo anche la sospensione dell'attività, ha contenuto lesivo - e avrebbe dovuto quindi essere tempestivamente impugnato per determinarne la cessazione dell'efficacia -, dall'altro, risulta che lo stesso sia stato rinotificato anche all'odierna ricorrente unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in data 3 dicembre 2019, mentre il ricorso è stato spedito per la notificazione oltre 60 giorni da tale data.

Sempre preliminarmente, il Collegio ritiene sussistente la legittimazione attiva dell'interveniente curatela fallimentare di -OMISSIS-(che è in ogni caso anche cointeressata chiamata opportunamente in giudizio dalla ricorrente, con irrilevanza degli altri profili di rito sollevati dalla difesa della Provincia resistente, stante l'impossibilità per il terzo convenuto di ampliare, nel caso di specie, *petitum e causa petendi*).

Invero, il Fallimento *de quo* è interessato a conservare gli effetti giuridici del contratto di affitto stipulato, si è costituito in giudizio nei limiti di un intervento a sostegno della pretesa dedotta in giudizio dalla ricorrente, e le sue difese possono astrattamente essere valutate soltanto con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, essendo l'interveniente/cointeressato decaduto anch'esso dalla possibilità di contestare il precedente atto di diffida.

Nel merito, la tesi della società ricorrente è basata su due argomentazioni, tra di loro connesse:

- il provvedimento di revoca dell'autorizzazione non avrebbe potuto essere adottato prima della voltura dell'autorizzazione stessa;
- tale voltura non sarebbe avvenuta con la mera presa d'atto (peraltro mai formalizzata prima dell'avvio del procedimento di revoca), da parte dell'amministrazione, dell'intervenuta stipulazione del contratto di affitto tra la ricorrente e il precedente gestore dell'impianto.

In pratica, sempre secondo la ricorrente, l'*iter* che ha portato all'avvenuta revoca avrebbe potuto essere interrotto, se soltanto l'amministrazione procedente avesse concesso all'azienda subentrata la possibilità di assolvere gli adempimenti imposti in precedenza, con la diffida sopra enunciata, a -OMISSIS-, invece di considerarla come responsabile a tutti gli effetti dell'inadempimento nelle more accertato.

La domanda di annullamento del provvedimento di revoca è fondata, per quanto di ragione.

Risulta dagli atti che la società ricorrente ha presentato un'istanza di voltura dell'autorizzazione facente capo alla sua concedente, rispetto alla quale l'amministrazione convenuta è rimasta inerte fino all'avvio del procedimento di revoca. A fronte di tale circostanza di fatto pacifica – ed essendo irrilevante a tale riguardo qualsiasi interpretazione da parte della Provincia di Pavia sul valore giuridico di tale istanza ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto tale interpretazione non è stata in alcun modo esplicitata, anche solo tramite un atto di carattere ricognitivo, prima della comunicazione di avvio del procedimento di revoca -, la società ricorrente ha precisato, con la nota del 31.10.2019, ovvero in data successiva a tale avvio, che la suddetta richiesta di voltura di autorizzazione sarebbe stata "finalizzata a dar corso al piano di rimozione rifiuti, già elaborato dalla -OMISSIS--OMISSIS- che si allega (...), nonché alla relazione



elaborata della Eco-delphi s.r.l. per conto della -OMISSIS--OMISSIS-, autorizzata dalla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Pavia in data 20 marzo 2019".

Dalla citata nota, a cui l'amministrazione procedente non ha dato il giusto peso in fase procedimentale, emerge chiaramente che la società ricorrente non aveva intenzione di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla precedente diffida, ma considerava necessario, prima di procedere, che fosse ufficialmente concluso il procedimento di voltura dell'autorizzazione.

In altri termini, la condotta diligente tenuta dalla ricorrente – alla quale, è necessario sottolineare, non erano imputabili le circostanze pregresse che avevano portato all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione - avrebbe dovuto suggerire alla Provincia di Pavia di arrestare il procedimento di revoca e di consentire all'interessata di illustrare il piano necessario ad ottemperare alla precedente diffida, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Tale principio costituisce pilastro fondamentale e consolidato dell'ordinamento oltre che metro di valutazione della condotta della pubblica amministrazione, la quale deve sempre adottare, nei limiti del possibile, la soluzione più idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi oggetto di comparazione, e pervenendo a soluzioni che comprimano definitivamente e irreversibilmente l'interesse privato soltanto qualora le norme, anche procedimentali, non consentano una decisione più equilibrata e più aderente ai dati di fatto risultanti dal caso concreto, anche in considerazione del contestuale rispetto del principio di buona fede da parte dell'interessato.

Nella fattispecie in esame, come visto, la ragionevole aspettativa della società ricorrente è stata frustrata da una condotta dell'amministrazione non proporzionata rispetto alle evidenze procedimentali, con conseguente illegittimità dell'atto di revoca impugnato, e ferma restando l'eccepita irricevibilità della domanda di annullamento della pregressa diffida.

La Provincia convenuta dovrà dunque riattivare il procedimento erroneamente concluso con la revoca e concedere alla società ricorrente, dopo avere preso formalmente atto della voltura dell'autorizzazione, un congruo termine, non inferiore a novanta giorni dalla nuova comunicazione di avvio del procedimento, per consentirle di ottemperare alle prescrizioni contenute nell'originaria nota della Provincia di Pavia in data 02.08.2018, prot. nr. 47569.

Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, nei termini appena evidenziati, con spese del giudizio che possono essere compensate tra le parti, in ragione dell'accertata soccombenza reciproca.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla la nota della Provincia di Pavia del 3.12.2019, prot. n. 0068491/2019.

Lo dichiara irricevibile, per il resto.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi di ricorrente e interveniente.

(Omisiss)

